



Città di Foggia
PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE
nr. 31 del 11/04/2020

OGGETTO: Proroga al 3 maggio 2020 dell'efficacia delle misure urgenti adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL SINDACO

VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2020, che qui s'intende integralmente richiamato;

CONSIDERATO che la situazione in atto impone la conferma di alcune delle misure aggiuntive improntate alla massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento del contagio da virus COVID 19 che sta facendo registrare nell'ambito della Provincia di Foggia ed, in particolare, nel Comune di Foggia, in quanto sede degli ospedali specializzati nel trattamento sanitario delle persone colpite dal virus, elevati tassi di diffusione e gravi conseguenze anche mortali, così come risulta dai bollettini quotidianamente diramati dalla Regione Puglia;

VERIFICATO che alcune delle misure adottate con precedenti ordinanze sindacali risultano compiutamente previste e disciplinate dal precitato D.P.C.M. 10 aprile 2020 e, per esse:

- All'art 1 – lettera “e)” che prevede **il divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;**
- All'art. 1 - lettera “aa)” che prevede **la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante con esclusione di quelli situato lungo le autostrade;**

rispetto alle quali non si ravvisa necessità di ulteriori disposizioni che costituirebbero mera duplicazione delle misure stesse;

CONSIDERATO, altresì, che **si rende necessario confermare**, alcune delle **misure aggiuntive già adottate con ordinanza sindacale** sotto la vigenza delle precedenti disposizioni governative così come di seguito evidenziate:

- Con riferimento all'art. 1 lettera “b)” del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, ed in particolare alla Circolare Prot. n. 0011285-01/04/2020-DGPRES-DGPRES-P del Ministero della Salute avente ad oggetto: “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”, la quale, prevede alla lettera “G.”: I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori, si rende necessario confermare la chiusura al pubblico del Cimitero, con esclusione delle attività non differibili, così come disciplinate dalla precitata circolare del Ministero della Salute che qui s'intende integralmente richiamata;

- Con riferimento all'art. 1 lettera "v)" del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, si rende necessario confermare la sospensione dell'attività di vendita al pubblico mediante apparecchi automatici effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo, definita dall'art. 58 comma 3, L.R. Puglia n. 58/2015, in considerazione del fatto che, in assenza del gestore, risulta materialmente ed oggettivamente impossibile che lo stesso organizzi la vendita al pubblico garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro ed evitando l'assembramento di persone;
- Con riferimento all'art. 1 – lettera "ff)" del D.P.C.M. 10 aprile 2020 in materia di programmazione e riduzione del servizio erogato dalle aziende di trasporto pubblico locale, fatto salvo diverso sopravvenuto provvedimento regionale con il quale risulti in contrasto, si rende necessario confermare le misure di cui all'O.S. n. 28 del 6 aprile 2020 che qui s'intende integralmente richiamata.
- Con riferimento all'art. 1 – lettera "2") del D.P.C.M. 10 aprile 2020, in considerazione del fatto che, secondo gli esiti di apposita riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, l'attività di vendita nell'ambito dei mercati, anche limitatamente a quella dei generi alimentari, non consente di garantire la continua distanza interpersonale di un metro tra gli acquirenti implementando le occasioni di contatto e di avvicinamento tra le persone, si rende necessaria la conferma della sospensione per tutti i giorni della settimana dei mercati previsti dal piano comunale del commercio su area pubblica;
- Con riferimento all'art. 1 – lettera u) del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, ed all'art. 1 , lettera "dd)" del D.P.C.M. 10 aprile 2020, in considerazione della necessità di limitare ulteriormente le occasioni di spostamento e di uscita dalle abitazioni delle persone senza motivazioni caratterizzate da effettiva necessità, evitando, per quanto possibile, che le stesse, nel corso della medesima giornata, si rechino più volte ad acquistare beni di modica quantità, al solo fine di legittimare una pluralità di uscite dalle abitazioni stesse e considerato che tali comportamenti, censurabili sotto il profilo del contenimento del contagio, per quanto non direttamente sanzionabili, accrescono oltremodo il numero e le occasioni di contatto tra persona e persona, si rende necessaria la conferma della chiusura nei giorni feriali alle ore 19, assicurando l'orario continuato, al fine di consentire un adeguato ampliamento delle fasce orarie di vendita, per tutte le attività commerciali autorizzate dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020, ad eccezione delle farmacie, delle parafarmacie, dei distributori per l'erogazione di carburante per autotrazione, e delle attività autorizzate alla consegna a domicilio, limitatamente a tale servizio da effettuarsi nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;

RITENUTO, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d'intervenire con urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione;

Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle disposizioni di diritto sopra enunciati;

ORDINA

- **La chiusura al pubblico del Cimitero comunale**, con esclusione delle attività non differibili, così come disciplinate dalla circolare Prot. n. 0011285-01/04/2020-DGPRES-DGPRES-P del Ministero della Salute avente ad oggetto: "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione", lettera "G." che qui s'intende integralmente richiamata;
- **la sospensione dell'attività di vendita al pubblico mediante apparecchi automatici** effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo, definita dall'art. 58 comma 3, L.R. Puglia n. 58/2015;

- la conferma delle misure di cui all'O.S. n. 28 del 6 aprile 2020, che qui s'intende integralmente richiamata, in ordine alla **riduzione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale urbano erogati dalla Società ATAF S.p.A.**, fatto salvo diverso sopravvenuto provvedimento regionale con il quale risulti in contrasto;
- **la sospensione per tutti i giorni della settimana dei mercati** previsti dal piano comunale del commercio su area pubblica;
- **la chiusura nei giorni feriali alle ore 19**, assicurando l'orario continuato, al fine di consentire un adeguato ampliamento delle fasce orarie di vendita, **per tutte le attività commerciali autorizzate** dal D.P.C.M. del 10 aprile 2020, **ad eccezione delle farmacie, delle parafarmacie, dei distributori per l'erogazione di carburante per autotrazione, e delle attività autorizzate alla consegna a domicilio, limitatamente a tale servizio** da effettuarsi nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia.

La validità della presente ordinanza decorre dal 14 aprile 2020 fino a tutto il 3 maggio 2020.

Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia;
- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia;
 - Servizio Integrato Attività Economiche;
 - Associazioni di categoria di commercio e commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello locale;
 - ATAF S.p.A.
 - Prefetto della Provincia di Foggia;
 - Regione Puglia;
 - Questore di Foggia;
 - Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia;
 - Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
 - Provincia di Foggia;

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia e le delle Forze dell'Ordine è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto. Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet comunale.

IL SINDACO

Franco Landella

